

Le misure previste dal decreto Cura Italia. La quarantena equiparata alla malattia

Contagio in azienda? Infortunio

Copertura Inail se l'infezione viene contratta al lavoro

DI DANIELE CIRIOLI

È infortunio sul lavoro il contagio da coronavirus avvenuto in occasione di lavoro (sul luogo di lavoro, nel tragitto casa-lavoro, in ogni altra situazione di lavoro). Lo stabilisce il decreto legge Cura Italia approvato lunedì dal consiglio dei ministri. In tal caso il lavoratore ha diritto alle tutele Inail anche per il periodo di quarantena, mentre al datore di lavoro l'evento non è considerato nell'andamento infortunistico ai fini del calcolo dei premi assicurativi (bonus/malus). Il decreto prevede, inoltre, che la quarantena (non da lavoro) è equiparata a malattia, però fuori dal periodo di computo.

Quando c'è infortunio sul lavoro. Il decreto legge stabilisce che il contagio è infortunio sul lavoro nei casi accertati di infezione da coronavirus in «occasione di lavoro» (concetto, quest'ultimo, in base al quale non basta che l'evento avvenga durante il lavoro, ma che si verifichi per il lavoro). In questi casi, il medico redige il consueto certificato d'infortunio e lo invia telematicamente

| MALATTIA E INFORTUNIO DA COVID-19 | |
|---|---|
| Contagio, infezione e malattia contratta sul lavoro | È infortunio sul lavoro e si applica la tutela Inail, fin dal periodo di quarantena (se c'è stato) |
| Contagio, infezione e malattia non contratta sul lavoro | È malattia e si applica la tutela Inps con oneri, tuttavia, a carico della fiscalità generale (non paga né il datore di lavoro né l'Inps) |

all'Inail. L'Inail garantisce la tutela all'infortunato, estendendo l'erogazione delle prestazioni anche al periodo di quarantena con astensione dal lavoro. La novità, precisa il decreto legge, si applica ai datori di lavoro pubblici e privati. Precisazione che esclude dalla tutela, però, i lavoratori autonomi comunque assicurati all'Inail. Il decreto legge non lo dice, ma è plausibile che, in questi casi, il lavoratore sia comunque tenuto a dare immediata notizia al datore di lavoro dell'infortunio, fornendo numero identificativo del certificato medico, data rilascio e giorni di prognosi. Allo stesso modo, anche se non viene precisato dal decreto, può ritenersi comunque obbligatorio, per il datore

di lavoro, inviare la denuncia d'infortunio all'Inail entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (tenendo conto dello stop agli adempimenti nel periodo d'emergenza). La nuova tutela non determina un aumento diretto dei premi assicurativi e non in via indiretta: gli eventi, infatti, non saranno computati ai fini del calcolo dell'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico (sia per i primi due anni di attività sia per gli anni successivi ai primi due anni), che possono aumentare o diminuire i premi assicurativi.

La quarantena è malattia. La novità, che si applica esclusivamente al settore del lavoro privato, prevede che il periodo

trascorso in quarantena, con sorveglianza attiva e/o in permanenza domiciliare fiduciaria, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico (in genere a carico del datore di lavoro per i primi tre giorni e poi a carico Inps più datore di lavoro) e non è computabile ai fini del periodo di computo (periodo di malattia durante il quale non si può essere licenziati). Al ricorrere di questi casi, il medico curante è tenuto a redigere il certificato di malattia per i relativi periodi indicando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena. Il decreto legge prevede, poi, una sorta di «sanatoria» per i certificati trasmessi prima dell'entrata in vigore della nuova norma,

ritenendoli validi anche in assenza del provvedimento. Quest'ultimo non è necessario neppure nei casi in cui il lavoratore si trovi in malattia accertata da Covid-19.

La nuova tutela di malattia non comporta oneri a carico dei datori di lavoro (in genere tenuti a pagare piena retribuzione per i primi tre giorni, c.d. di carenza, e una parte successivamente, ossia il 50% dal quarto al ventesimo giorno di malattia e un terzo per i giorni successivi) né dell'Inps che eroga l'indennità di malattia, in quanto il costo va sulla fiscalità generale seppure fino alla spesa di 130 milioni di euro. Raggiunto il limite, anche in via prospettica, non è più riconosciuta la tutela.

Malati gravi. A favore dei dipendenti pubblici e privati, disabili gravi — immunodepressi, con patologie oncologiche o che hanno in corso terapie salvavita — il decreto legge prevede la possibilità di restare a casa fino al prossimo 30 aprile 2020, equiparando il relativo periodo di assenza dal lavoro a ricovero ospedaliero.

—© Riproduzione riservata—

Cento euro a chi è rimasto in ufficio

Premiati i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che durante il mese di marzo sono rimasti a lavorare in aziende e uffici, loro ordinarie sedi di lavoro (gli impossibilitati al lavoro agile). Se in possesso di un reddito complessivo che non supera i 40 mila euro, hanno diritto a ricevere un bonus in busta paga, esentasse, dell'importo di 100 euro, da rapportare eventualmente al numero di giorni di lavoro svolti nel mese di marzo (circa 4 euro al giorno: poco meno per la settimana lunga, poco più per quella corta). Lo prevede, tra l'altro, il decreto legge Cura Italia, approvato lunedì dal consiglio dei ministri.

Soggetti beneficiari. Destinatari del bonus sono i titolari di redditi di lavoro dipendente, sia del settore privato sia di quello pubblico. Si tratta, in particolare, soltanto dei lavoratori titolari di contratto di lavoro subordinato. Non rileva, invece, il tipo di assunzione, cioè se il contratto è a termine oppure a tempo indeterminato e neppure se preveda un'occupazione a tempo pieno o a tempo parziale (il bonus, infatti, non sembra soggetto a riduzione in presenza di occupazione a part-time).

Le condizioni. La principale condizione è il possesso di un reddito complessivo non superiore a 40 mila euro, senza precisazione, però, dell'anno da prendere a riferimento per la verifica della condizione. Può essere, ad esempio, lo scorso anno 2019 oppure quello in corso (che sembra l'opzione più convincente, per il fatto che è previsto che l'attribuzione del bonus avvenga «comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno», epoca in cui sarà noto il reddito complessivo dei lavoratori). A questa condizione di reddito, il lavoratore ha diritto al bonus per l'occupazione svolta nel corso del mese di marzo: altra condizione, pertanto, è la presenza di rapporto

di lavoro dipendente nel corso del mese di marzo a partire da qualunque data, per qualunque durata e anche se chiuso prima della fine del mese.

Il premio. Il premio è di tipo economico: un bonus in busta paga dell'importo di 100 euro in relazione «ai giorni di lavoro nella propria sede di lavoro» durante il mese di marzo. L'importo pieno spetta se, per tutto il mese, il dipendente ha lavorato in azienda o in ufficio; altrimenti è rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro sempre nel mese di marzo. Sono fuori dall'incentivo i lavoratori che hanno convertito il proprio lavoro nella modalità smart working, per loro iniziativa o del datore di lavoro. Nel calcolo dell'importo, inoltre, va tenuto conto di eventuali periodi di malattia e/o di ferie (che danno diritto al bonus) e/o anche di chiusura dell'attività e/o di assenze ingiustificate (che non danno diritto al bonus).

L'erogazione. Il bonus è erogato direttamente in busta paga dal datore di lavoro. È esentasse e non concorre alla formazione del reddito, per cui non incide neanche ai fini del calcolo dell'Isee. Per quanto riguarda l'erogazione, questa è a cura dei datori di lavoro «sostituiti d'imposta» (il che esclude dal novero dei beneficiari i lavoratori domestici, in quanto dipendenti da datori di lavoro che non sono sostituiti d'imposta), che lo devono riconoscere in via automatica (quindi i lavoratori non devono farne richiesta). Il riconoscimento, stabilisce ancora il decreto, deve avvenire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, recuperando l'importo erogato in compensazione con tasse e contributi da versare a fisco e enti previdenziali.

Carla De Lellis

—© Riproduzione riservata—

Credito d'imposta per sanificare gli ambienti

Costi scontati per la salute dei lavoratori. Sugli oneri per la sanificazione, sia degli ambienti e sia degli strumenti di lavoro, infatti, è riconosciuto un credito d'imposta del 50% delle relative spese. La misura è valida per il periodo d'imposta 2020, nel limite massimo di 20 mila euro. Lo prevede, tra l'altro, il decreto legge Cura Italia, approvato lunedì dal consiglio dei ministri per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

Chi ne beneficia. La novità, si legge nel decreto legge, ha la finalità di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus Covid-19. Possono beneficiarne i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione. Quindi, non solo aziende, ma tutti i possessori di partita Iva (imprese, studi professionali, ecc.), anche in qualità di unico addetto all'attività di lavoro (cioè anche in assenza di dipendenti).

Il credito d'imposta. L'incentivo consiste nel riconoscimento, per il periodo d'imposta 2020, del credito d'imposta in misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro fino a un massimo di 20 mila euro. «Sanificazione» non è la normale operazione di pulizia e neppure una disinfezione: consiste, infatti, nell'utilizzare detergenti per rendere l'ambiente più pulito e sano riducendo il numero di microbi su superfici e oggetti. L'operazione (il diritto all'incentivo) può essere ripetuto anche più volte nel corso dell'anno; unico vincolo è il costo: massimo 20 mila euro, sostenuti nel corrente periodo d'imposta 2020.

Regole da fissare. Ai fini operativi, il decreto legge rimanda a un successivo decreto ministeriale (ministro dello sviluppo economico, di concerto con ministro dell'economia), d'adottare entro sessanta giorni, la fissazione delle disposizioni applicative anche al fine del rispetto del limite di spesa. Infatti, il bonus fiscale (credito d'imposta) è vincolato al budget di fondi pubblici stanziati che è pari a 50 mln di euro per l'anno 2020. Una volta esaurito, il credito d'imposta non è più riconosciuto.

Carla De Lellis

—© Riproduzione riservata—